

## **QUANDO INIZIA L'OBBLIGO FORMATIVO?**

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

## **IL DOSSIER FORMATIVO E' OBBLIGATORIO ?**

Il Dossier Formativo (DF) è un'importante risorsa, a disposizione di ogni professionista sanitario che abbia il desiderio di assolvere l'obbligo formativo triennale ECM, nel rispetto del proprio profilo di sviluppo individuale desiderato.

Il DF permetterà al professionista di programmare e riprogrammare con aggiornamenti nel tempo il proprio piano formativo triennale, sulla base degli obiettivi nazionali [Agenas](http://www.agenas.gov.it), costituendo quindi lo strumento attraverso il quale potrà organizzare e verificare il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale.

<https://www.agenas.gov.it/dossierformativoecm>

## **PERCHE' BISOGNA ESSERE IN REGOLA CON ECM?**

In seguito alla legge Gelli e all'istituzione dell'ordine professionale, risulterà sempre più frequente da parte del datore di lavoro, delle assicurazioni RC e dello stesso ordine professionale il controllo della posizione ECM del professionista: è quindi necessario conoscere la propria posizione ECM indipendentemente dall'inquadramento lavorativo (libero professionista, dipendente di strutture pubbliche o private convenzionate). Si potrebbe infatti incorrere in sanzioni o sospensioni e le assicurazioni avranno il diritto di rivalsa nel caso in cui il professionista fosse ritenuto colpevole e non fosse in regola con l'obbligo formativo. L'aggiornamento dei professionisti è un aspetto che viene monitorato sia dai centri pubblici sia dai centri convenzionati con il SSN e che viene sempre più controllato anche in sede di colloquio lavorativo

## **L'OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2020/2022 ?**

E' stato confermato in 150 ECM, che potranno essere acquisiti in diversi modi: FAD, autoformazione, formazione residenziale e sul campo. E' stata inoltre confermata la riduzione dell'obbligo formativo per coloro che avevano acquisiti tutti i crediti ECM nel triennio 2014-2017. CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che nato per aiutare agenas nella gestione informatica degli ECM. Tramite questa piattaforma è possibile monitorare la propria posizione e compiere molte azioni in autonomia, tra le quali:

- inserimento di esoneri/esenzioni/
- crediti mancanti o acquisiti all'estero
- Scaricare il proprio certificato ECM

## **CHI PUO' ESSERE ESONERATO DAL FARE I CREDITI?**

I professionisti che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post base propri della professione e durante l'esercizio dell'attività professionale, sono esonerati dall'obbligo formativo ECM.

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha una durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professionisti domiciliati o che esercitano la propria attività presso le zone colpite da catastrofi naturali limitatamente al periodo definito con determina della commissione nazionale. Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti che frequentano corsi di formazione manageriale.

## QUANDO SI E' ESENTATI DALL'OBBLIGO FORMATIVO?

L'esenzione dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni. La sospensione della propria attività può essere a seguito di: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, adozione e affidamento preadottivo, adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi Patologie, assenza per malattia, richiamo alle armi o servizio volontario alla CRI, aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale, aspettativa per cariche pubbliche elettive, aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario.

L'esenzione **per maternità** comprende tutti i relativi periodi previsti dalla legge (gravidanza a rischio, astensione obbligatoria, astensione facoltativa) ed è prevista un'esenzione di 4 crediti mensili.

È necessario accedere alla propria pagina sulla piattaforma cogeaps, cliccare su "*partecipazioni ECM*", poi "*esoneri e esenzioni*", infine "*aggiungi esenzione*": sarà quindi possibile selezionare la fattispecie per la quale si richiede l'esenzione, indicando la data di inizio e fine maternità.

In seguito è necessario compilare l'autocertificazione che si trova in fondo a destra. Infine bisogna allegare questa autocertificazione completata in formato pdf insieme ad eventuali altri documenti in suo possesso nell'apposito spazio per gli allegati (documento d'identità ed eventuali certificazioni).

Anche l'esenzione **per malattia** è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, secondo la fattispecie "h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;" L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Anche in questo caso è necessario accedere alla propria pagina sulla piattaforma cogeaps, cliccare su "*partecipazioni ECM*", poi "*esoneri e esenzioni*", infine "*aggiungi esenzione*": sarà quindi possibile selezionare la fattispecie per la quale si richiede l'esenzione (in questo caso malattia) indicando la data d'inizio e di fine sospensione dell'attività lavorativa. Infine bisogna allegare questa autocertificazione completata in formato pdf insieme ad eventuali altri documenti in suo possesso nell'apposito spazio per gli allegati (documento d'identità ed eventuali certificazioni).

Per malattie croniche che però non richiedano la sospensione dal lavoro si può fare richiesta all'AGENAS, in particolare alla segreteria della commissione nazionale per la formazione continua. Sul sito dovrebbe trovare l'allegato 11 per richiedere alla commissione un esonero data la malattia cronica, anche se non ha comportato la sospensione dell'attività lavorativa. Sarà quindi la commissione a valutare se esonerare il professionista dall'accumulo di crediti ECM.

## **I CREDITI ECM SU CO.GE.A.P.S VENGONO CARICATI AUTOMATICAMENTE?**

Tale aggiornamento avviene non prima dei 90 giorni dal termine di validità del corso per l'Agenas, ma potrebbe essere necessario un ulteriore lasso di tempo prima di **vedere** riconosciuti i propri **crediti ECM** anche nel portale Co. Ge.A.P.S., per i corsi FAD i 90 giorni vanno calcolati dal termine della FAD.

In caso di assenza dei crediti presso Agenas e/o Co. Ge.A.P.S dei propri crediti ECM dopo oltre 90 giorni dal termine di validità dell'evento si consiglia di prendere contatto con il Provider accreditante per ottenere lumi circa l'effettiva rendicontazione dei crediti presso l'Agenas.

## **E'AMMESSA LA REGISTRAZIONE MANUALE DI CREDITI ECM?**

È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.

È necessario accedere alla propria pagina sulla piattaforma Co. Ge.A.P.S cliccare sul riquadro "Partecipazioni ECM" e successivamente entrare nella sezione "Crediti mancanti".

Dopo aver letto le istruzioni cliccare su "Aggiungi evento non presente", in rosso in fondo al testo.

Si aprirà una schermata con la dichiarazione sostitutiva suddivisa in quattro parti, ciascuna con alcuni campi da compilare (obbligatorio compilare i campi contrassegnati con un asterisco).

Nella prima sezione "Identificazione Evento", i dati utili per compilare i campi "Codice" e "Codice Organizzatore" potranno essere reperiti dall'attestato di partecipazione rilasciato al momento del corso di formazione in questione, oppure contattando direttamente il provider organizzatore dell'evento. All'interno del campo "Codice Accrediatore" si selezionerà dal menù a tendina la regione in cui si è tenuto il corso di formazione (se residenziale), oppure FAD se invece si dovesse trattare di un corso di formazione a distanza.

Nella seconda sezione "Informazioni Evento", dovranno essere compilati tutti i campi contrassegnati con l'asterisco. In particolar modo nel campo "Obiettivo" si dovrà selezionare dal menù a tendina la l'obiettivo formativo dell'evento a cui si è preso parte: questa informazione la si può reperire molte volte leggendo attentamente la descrizione del corso di formazione all'interno del sito internet del provider, in caso contrario sarà necessario domandare direttamente al provider organizzatore dell'evento.

Nella terza sezione "Informazioni Professionista", inserire nei campi contrassegnati da un asterisco le informazioni riguardanti la propria professione e all'interno del campo "Tipo Crediti" selezionare dal menù a tendina il ruolo che si ha coperto durante l'evento.

Nella quarta ed ultima sezione "Allegati" sarà necessario caricare come allegati nei rispettivi campi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) e una copia dell'attestato di partecipazione del corso di formazione conseguito.

Infine cliccare su "Invia" per concludere la domanda di inserimento di crediti mancanti, che sarà poi vagliata dal personale di Co. Ge.A.P.S